PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2006/0158(CNS)

25.9.2007

*

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di decisione quadro del Consiglio sull'ordinanza cautelare europea nel corso delle indagini preliminari tra gli Stati membri dell'Unione europea
(COM(2006)0468 – C6-0328/2006 – 2006/0158(CNS))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Ioannis Varvitsiotis

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione *maggioranza dei voti espressi*
**I	Procedura di cooperazione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
**II	Procedura di cooperazione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***	Parere conforme *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE*
***I	Procedura di codecisione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
***II	Procedura di codecisione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***III	Procedura di codecisione (terza lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....5

MOTIVAZIONE 21

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Consiglio sull'ordinanza cautelare europea nel corso delle indagini preliminari tra gli Stati membri dell'Unione europea
(COM(2006)0468 – C6-0328/2006 – 2006/0158(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione (COM(2006)0468)[1],

– visti l'articolo 31, lettere a) e c), e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b), del trattato UE,

– visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0328/2006),

– visti gli articoli 93 e 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione giuridica (A6-0000/2007),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione	Emendamenti del Parlamento
	Emendamento 1 Considerando 5
(5) Per evitare inutili spese e i problemi legati al trasporto dell'indagato cui sia ordinato di assistere alle udienze preliminari o al processo, è opportuno che	(5) Per evitare inutili spese e i problemi legati al trasporto dell'indagato cui sia ordinato di assistere alle udienze preliminari o al processo, è opportuno che

[1] GU C ...

agli Stati membri sia consentito ***l'utilizzo della videoconferenza***.	agli Stati membri sia consentito ***il ricorso alla procedura di cui all'articolo 10 della convenzione del 29 marzo 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea[1] .***
	_____
	[1] GU C 197 del 12.7.2000, pag. 1

Motivazione

Onde assicurare che venga seguita una procedura uniforme per le videoconferenze.

Emendamento 2
Articolo 1, paragrafo 1

La presente decisione quadro istituisce l'ordinanza cautelare europea ***e le procedure di trasferimento nel corso delle indagini preliminari tra Stati membri***.	La presente decisione quadro istituisce l'ordinanza cautelare europea .

Motivazione

L'istituzione di procedure particolari di trasferimento nel corso delle indagini preliminari rischia di complicare il sistema di consegna. Inoltre vi è il pericolo che questo sistema "accelerato" non possa assicurare adeguate garanzie procedurali a tutela dei diritti dell'indagato.

Il relatore propone di ricorrere alle procedure di consegna del mandato d'arresto europeo (MAE) che vengono già utilizzate e riscuotono crescente fiducia tra gli addetti del settore. Tuttavia, tenuto conto della finalità della proposta in esame, le procedure MAE dovrebbero essere adeguate in modo da coprire tutti i reati (senza fissazione di soglia).

Emendamento 3
Articolo 1, paragrafo 2

L'ordinanza cautelare europea è un provvedimento giudiziario emesso da un'autorità competente di uno Stato membro nei confronti di un indagato ivi non residente per permettergli di fare ritorno nello Stato membro di residenza a condizione che egli osservi le misure cautelari, al fine di garantire il regolare	L'ordinanza cautelare europea è un provvedimento giudiziario emesso da un'autorità competente di uno Stato membro nei confronti di un indagato ivi non residente per permettergli di fare ritorno nello Stato membro di residenza ***legale e abituale, o in qualsiasi altro Stato membro, ove l'indagato ne faccia***

andamento della giustizia e, in particolare, la comparizione dell'interessato dinnanzi al giudice nello Stato membro di emissione.	***richiesta e lo Stato membro interessato vi acconsenta,*** a condizione che egli osservi le misure cautelari, al fine di garantire il regolare andamento della giustizia e, in particolare, la comparizione dell'interessato dinnanzi al giudice nello Stato membro di emissione.

Motivazione

E' necessario chiarire la definizione di residenza.

Uno degli obiettivi della decisione quadro è quello di rafforzare il diritto di libertà e di permettere a una persona non residente nel territorio dello Stato membro in cui è sospettata di aver commesso un reato di fare ritorno nello Stato membro in cui risiede abitualmente e legalmente. L'emendamento propone di ampliare il campo d'applicazione della proposta e di prevedere la possibilità per l'indagato di fare ritorno in un paese diverso da quello di residenza permanente (ad esempio lo Stato di cittadinanza).

Emendamento 4
Articolo 3

Obbligo di eseguire l'ordinanza cautelare europea	***soppresso***
Gli Stati membri eseguono l'ordinanza cautelare europea in base al principio del reciproco riconoscimento e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.	

Motivazione

L'articolo si sovrappone con l'articolo 9.

Emendamento 5
Articolo 4 bis (nuovo)

	Articolo 4 bis
	Spese
	1. Le spese sostenute sul territorio dello Stato membro di esecuzione per l'esecuzione di un'ordinanza cautelare europea sono a carico di detto Stato

	membro.
	2. Tutte le altre spese sono a carico dello Stato membro di emissione.

Motivazione

*L'obbligo per gli Stati membri di eseguire un'ordinanza cautelare europea dovrebbe essere accompagnato da misure di "condivisione dei costi**".***

Emendamento 6
Articolo 5, paragrafo 1

1. Un'ordinanza cautelare europea ***può essere emessa dall'***autorità di emissione ***dopo aver informato*** l'indagato di tutti gli obblighi che gli sono imposti ai sensi dell'articolo 6 e delle conseguenze, in particolare quelle di cui agli articoli 17 e 18.	1. ***Dopo aver emesso*** un'ordinanza cautelare europea ***l'***autorità di emissione informa l'indagato di tutti gli obblighi che gli sono imposti ai sensi dell'articolo 6 e delle conseguenze, in particolare quelle di cui agli articoli 17 e 18.

Motivazione

La decisione di emettere un'ordinanza cautelare europea s'iscrive chiaramente nell'ambito del diritto penale e spetta pertanto interamente alle autorità competenti. Non si capisce perché l'autorità competente dovrebbe informare l'indagato delle sue possibili decisioni. Quando l'autorità competente decide di emettere l'ordinanza cautelare, decide anche degli obblighi da imporre all'indagato. La decisione viene poi comunicata all'indagato che ha a questo punto il diritto di presentare un ricorso avverso la decisione.

Emendamento 7
Articolo 5, paragrafo 1 bis (nuovo)

	1 bis. L'indagato è informato in una lingua di sua comprensione.

Emendamento 8
Articolo 6, paragrafo 1, comma 2

Ostacolare il regolare andamento della giustizia o commettere reati ***possono costituire*** una violazione dell'ordinanza cautelare europea.	Ostacolare il regolare andamento della giustizia o commettere reati ***costituisce*** una violazione dell'ordinanza cautelare europea.

Motivazione

Stando alla relazione della Commissione,quest'obbligo non rientra tra gli obblighi "facoltativi". Per tale motivo, se in base al diritto nazionale l'autorità competente constata che l'indagato ha ostacolato il regolare andamento della giustizia o ha commesso reati, a tale autorità competente dovrebbe incombere l'obbligo di trattare la cosa come una violazione dell'ordinanza cautelare europea e di prendere tutti i provvedimenti del caso.

Emendamento 9
Articolo 6, paragrafo 1, comma 3, lettera c bis) (nuova)

	c bis) informare l'autorità di esecuzione di qualsiasi cambiamento del luogo di residenza nello Stato di esecuzione;

Motivazione

Una delle condizioni preliminari per l'emissione di un'ordinanza cautelare europea è la certezza che l'indagato abbia una residenza permanente in un altro Stato membro. Se successivamente all'emissione dell'ordinanza l'indagato cambia di residenza, è estremamente importante che le autorità competenti ne vengano informate.

Emendamento 10
Articolo 6, paragrafo 2, lettera c)

c) consegnare il passaporto o gli altri documenti di identificazione all'autorità di esecuzione;	***soppresso***

Motivazione

Quest'obbligo viola i diritti fondamentali della persona. Lo scopo della proposta è di consentire all'indagato di rientrare nel suo paese di residenza e di vivervi normalmente, nell'osservanza degli obblighi che gli sono esposti. Se l'indagato dovesse consegnare il proprio passaporto, il pieno ed effettivo godimento dei suoi diritti e libertà ne risulterebbe seriamente pregiudicato.

Emendamento 11
Articolo 6, paragrafo 2, lettera g bis) (nuova)

	g bis) evitare i contatti con determinate persone o determinati oggetti;

Motivazione

In alcune situazioni potrebbe essere importante vietare all'indagato di incontrare testimoni, vittime o altri indagati per non ostacolare il regolare andamento della giustizia. Inoltre, nelle situazioni in cui una persona è sospettata di reati connessi, ad esempio, alle armi da fuoco, è importante vietare di portare o detenere un'arma da fuoco.

Emendamento 12
Articolo 6, paragrafo 2 bis (nuovo)

	2 bis. Ogni Stato membro notifica al Segretariato generale del Consiglio, al momento del recepimento della presente decisione quadro, gli obblighi, diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, che è disposto a sorvegliare. Il Segretariato generale del Consiglio mette a disposizione di tutti gli Stati membri e della Commissione le informazioni ricevute.

Motivazione

E' difficile individuare un elenco di obblighi che potrebbero essere comuni a tutti gli Stati membri. Il requisito di trovare un accordo tra lo Stato di emissione e lo Stato di esecuzione potrebbe complicare e rallentare l'adozione dell'ordinanza cautelare europea. Per tale motivo l'emendamento propone di dare agli Stati membri la possibilità di notificare quali obblighi (a prescindere da quelli elencati nel paragrafo 1) sono disposti a sorvegliare. In questo caso lo Stato di emissione può imporre automaticamente tali obblighi senza dover contattare lo Stato di esecuzione.

Emendamento 13
Articolo 6, paragrafo 3

3. Gli obblighi imposti dall'autorità di emissione in conformità con i paragrafi 1, 2 e ***3*** del presente articolo sono riportati nell'ordinanza cautelare europea.	Gli obblighi imposti dall'autorità di emissione in conformità con i paragrafi 1, 2 e ***2 bis*** del presente articolo sono riportati nell'ordinanza cautelare europea.

Emendamento 14
Articolo 6, paragrafo 4

4. ***In aggiunta agli obblighi prescritti dall'ordinanza cautelare europea,*** l'autorità di esecuzione può, conformemente alla legislazione dello Stato di esecuzione, modificare gli obblighi ***in essa*** contenuti nella misura strettamente necessaria per la sua esecuzione.	4. L'autorità di esecuzione può, conformemente alla legislazione dello Stato di esecuzione, modificare gli obblighi contenuti ***nell'ordinanza cautelare europea*** nella misura strettamente necessaria per la sua esecuzione.

Motivazione

Occorre chiarire che l'autorità di esecuzione non può aggiungere obblighi a quelli prescritti dall'autorità di emissione. L'autorità di esecuzione può unicamente apportare adeguamenti tecnici all'ordinanza cautelare europea.

Emendamento 15
Articolo 6, paragrafo 4, comma 1 bis (nuovo)

	Le modifiche di cui al primo comma hanno carattere esclusivamente tecnico e non possono di per sé imporre obblighi supplementari all'indagato.

Motivazione

Occorre chiarire che l'autorità di esecuzione non può aggiungere obblighi a quelli prescritti dall'autorità di emissione. L'autorità di esecuzione può unicamente apportare adeguamenti tecnici all'ordinanza cautelare europea.

Emendamento 16
Articolo 8, paragrafo 1 bis (nuovo)

	1 bis. Su richiesta dell'indagato l'ordinanza cautelare europea è trasmessa a qualsiasi altro Stato membro la cui autorità competente acconsenta alla trasmissione.

Motivazione

Il principio fondamentale della proposta è che all'indagato venga data la possibilità di fare ritorno al paese in cui abitualmente risiede. Tuttavia, nelle situazioni in cui l'indagato ha legami più stretti con un altro Stato membro (ad esempio, lo Stato di cittadinanza), la

decisione quadro dovrebbe prevedere la possibilità di un rientro in quel paese. Tuttavia, per evitare gli abusi, lo Stato membro interessato dovrebbe acconsentirvi.

Emendamento 17
Articolo 10, paragrafo 1

1. ***Il tribunale, il giudice, il giudice istruttore o il pubblico ministero*** dello Stato di esecuzione, nega il riconoscimento e l'esecuzione di un'ordinanza cautelare europea se è evidente che il procedimento penale per il reato in ordine al quale l'ordinanza è stata emessa violerebbe il principio del ne bis in idem.	1. ***L'autorità competente*** dello Stato di esecuzione nega il riconoscimento e l'esecuzione di un'ordinanza cautelare europea se è evidente che il procedimento penale per il reato in ordine al quale l'ordinanza è stata emessa violerebbe il principio del ne bis in idem.

Emendamento 18
Articolo 10, paragrafo 2, alinea

2. ***Un tribunale, un giudice, un giudice istruttore o un pubblico ministero*** dello Stato cui è richiesta l'esecuzione può negare il riconoscimento e l'esecuzione di un'ordinanza cautelare europea per uno o più dei seguenti motivi:	2. ***L'autorità competente*** dello Stato cui è richiesta l'esecuzione può negare il riconoscimento e l'esecuzione di un'ordinanza cautelare europea per uno o più dei seguenti motivi:

Emendamento 19
Articolo 12, paragrafo 1

1. ***Il tribunale, il giudice, il giudice istruttore o il pubblico ministero*** dello Stato cui è richiesta l'esecuzione decide il più presto possibile – e comunque entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento dell'ordinanza cautelare europea – se riconoscerla ed eseguirla o se addurre motivi per non riconoscerla e non eseguirla. L'autorità competente nello Stato dell'esecuzione informa l'autorità di emissione di tale decisione con ogni mezzo in grado di conservarne traccia per iscritto.	1. ***L'autorità competente*** dello Stato cui è richiesta l'esecuzione decide il più presto possibile – e comunque entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento dell'ordinanza cautelare europea – se riconoscerla ed eseguirla o se addurre motivi per non riconoscerla e non eseguirla. L'autorità competente nello Stato dell'esecuzione informa l'autorità di emissione di tale decisione con ogni mezzo in grado di conservarne traccia per iscritto.

Emendamento 20
Articolo 12, paragrafo 3

3. Nel caso in cui l'ordinanza cautelare europea sia incompleta, ***il tribunale, il giudice, il giudice istruttore o il pubblico ministero*** dello Stato cui è richiesta l'esecuzione può rinviare la decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione dell'ordinanza fino al momento in cui essa sia stata completata dall'autorità di emissione.	3. Nel caso in cui l'ordinanza cautelare europea sia incompleta, ***l'autorità competente*** dello Stato cui è richiesta l'esecuzione può rinviare la decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione dell'ordinanza fino al momento in cui essa sia stata completata dall'autorità di emissione.

Emendamento 21
Articolo 12, paragrafo 4

4. Se, conformemente al paragrafo 3, il riconoscimento e l'esecuzione dell'ordinanza cautelare europea sono rinviati, ***il tribunale, il giudice, il giudice istruttore o il pubblico ministero*** dello Stato cui è richiesta l'esecuzione trasmette immediatamente una relazione sui motivi del rinvio direttamente all'autorità di emissione con ogni mezzo in grado di conservarne traccia per iscritto.	4. Se, conformemente al paragrafo 3, il riconoscimento e l'esecuzione dell'ordinanza cautelare europea sono rinviati, ***l'autorità competente*** dello Stato cui è richiesta l'esecuzione trasmette immediatamente una relazione sui motivi del rinvio direttamente all'autorità di emissione con ogni mezzo in grado di conservarne traccia per iscritto.

Emendamento 22
Articolo 12, paragrafo 4 bis (nuovo)

	4 bis. L'autorità di emissione informa l'indagato di qualsiasi rinvio del riconoscimento e dell'esecuzione dell'ordinanza cautelare europea.

Motivazione

L'indagato deve avere il diritto di essere informato di qualsiasi sviluppo riguardante il suo caso.

Emendamento 23
Articolo 13, paragrafo 4

4. L'indagato ha il diritto di essere sentito dall'autorità di emissione, conformemente alla legislazione dello Stato di emissione ***anche mediante l'impiego di idonei collegamenti video o telefonici con*** l'autorità di emissione ***(colloqui telefonici o videoconferenza)***. L'autorità di emissione consulta anche l'autorità di esecuzione in relazione al riesame dell'ordinanza cautelare europea.	4. L'indagato ha il diritto di essere sentito dall'autorità di emissione, conformemente alla legislazione dello Stato di emissione***. Tale requisito può essere soddisfatto ricorrendo alla procedura di cui all'articolo 10 della convenzione del 29 maggio 2000 tra l'autorità di esecuzione e*** l'autorità di emissione. L'autorità di emissione consulta anche l'autorità di esecuzione in relazione al riesame dell'ordinanza cautelare europea.

Motivazione

Onde assicurare che venga seguita una procedura uniforme per le videoconferenze.

Emendamento 24
Articolo 17, paragrafo 4

4. Prima dell'adozione di ogni decisione di cui al paragrafo 1, l'indagato ha il diritto di essere sentito dall'autorità di emissione, secondo le modalità previste dalla legge dello Stato di emissione. Tale *obbligo* può essere soddisfatto ***mediante l'impiego di idonei collegamenti video o telefonici*** *tra l'autorità di esecuzione e* l'autorità di emissione ***(colloqui telefonici o videoconferenza)*** L'autorità di emissione consulta anche l'autorità di esecuzione.	4. Prima dell'adozione di ogni decisione di cui al paragrafo 1, l'indagato ha il diritto di essere sentito dall'autorità di emissione, secondo le modalità previste dalla legge dello Stato di emissione. Tale *requisito* può essere soddisfatto ***ricorrendo alla procedura di cui all'articolo 10 della convenzione del 29 maggio 2000*** *tra l'autorità di esecuzione e* l'autorità di emissione . L'autorità di emissione consulta anche l'autorità di esecuzione.

Motivazione

Onde assicurare che venga seguita una procedura uniforme per le videoconferenze.

Emendamento 25
Articolo 18

Condizioni per l'arresto e il trasferimento dell'indagato	Arresto e trasferimento dell'indagato
1. Se l'autorità di emissione decide che	1. Se l'autorità di emissione decide che

l'indagato deve essere arrestato e trasferito nello Stato di emissione, l'indagato deve essere sentito da un'autorità giudiziaria dello Stato membro nel quale è stato arrestato.

2. ***Se l'indagato acconsente al trasferimento, lo Stato membro nel quale egli è stato arrestato lo trasferisce immediatamente nello Stato di emissione.***

3. ***Se l'indagato non acconsente al trasferimento, lo Stato membro nel quale egli è stato arrestato lo trasferisce immediatamente nello Stato di emissione. L'arresto e il trasferimento possono essere rifiutati solo se:***

- è evidente che il procedimento penale relativo al reato per il quale è stata emessa tale decisione violerebbe nel frattempo il principio del ne bis in idem;

- a carico dell'indagato pende un procedimento penale nello Stato membro di esecuzione per gli stessi fatti sui quali si basa il mandato d'arresto europeo;

- l'azione penale iniziata o la pena applicata nei confronti dell'indagato è caduta in prescrizione secondo la legislazione dello Stato membro di esecuzione e i fatti rientrano nella competenza di tale Stato membro in virtù del relativa legislazione penale;

- la decisione di arrestare o di trasferire riguarda fatti nuovi non presi in considerazione dall'ordinanza cautelare europea.

4. ***Uno Stato membro diverso dallo Stato di esecuzione può rifiutare l'arresto e il trasferimento dell'indagato per uno o più dei motivi di cui all'articolo 10.***

l'indagato deve essere arrestato e trasferito nello Stato di emissione, l'indagato deve essere sentito da un'autorità giudiziaria dello Stato membro nel quale è stato arrestato.

2. ***La decisione di esecuzione dell'arresto e del trasferimento è adottata, e il trasferimento è eseguito, in conformità delle disposizioni della decisione quadro del Consiglio relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.***

3. ***In applicazione della presente decisione quadro, l'ambito di applicazione della decisione quadro del Consiglio relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri è esteso a tutti i reati.***

4. ***La Commissione presenta una nuova proposta di decisione quadro sull'ordinanza cautelare europea nel corso delle indagini preliminari tenendo conto dei paragrafi 2 e 3 e, se del caso, presenta modifiche alla decisione quadro del Consiglio relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di***

	consegna tra Stati membri.

Motivazione

L'istituzione di procedure particolari di trasferimento nel corso delle indagini preliminari rischia di complicare il sistema di consegna. Inoltre vi è pericolo che questo sistema "accelerato" non possa assicurare adeguate garanzie procedurali a tutela dei diritti dell'indagato.

Il relatore propone di ricorrere alle procedure di consegna del mandato d'arresto europeo che vengono già utilizzate e riscuotono crescente fiducia tra gli addetti del settore. Tuttavia, tenuto conto della finalità della proposta in esame, le procedure del mandato d'arresto europeo dovrebbero essere adeguate in modo da coprire tutti i reati (senza fissazione di soglia). Tale adeguamento richiede tuttavia un'analisi approfondita e spetta pertanto alla Commissione.

Emendamento 26
Articolo 20

Articolo 20	***soppresso***
Termini per il trasferimento	
1. L'indagato è trasferito nello Stato di emissione ai sensi dell'articolo 18 a una data convenuta tra gli Stati membri e in ogni caso non oltre il terzo giorno successivo all'arresto	
2. Il trasferimento dell'indagato può eccezionalmente essere differito per gravi motivi di carattere umanitario, ad esempio se vi sono validi motivi per ritenere che il trasferimento costituirebbe un pericolo manifesto per la vita o la salute dell'indagato. L'autorità di emissione è immediatamente informata di ogni differimento e dei motivi giustificativi. Il trasferimento dell'indagato ha luogo una volta che tali motivi hanno cessato di esistere e a una data convenuta tra gli Stati membri interessati.	

Motivazione

La questione deve essere disciplinata dalle disposizioni della decisione quadro del Consiglio sul mandato d'arresto europeo.

Emendamento 27
Articolo 21

Articolo 21	***soppresso***
Transito	
1. Ogni Stato membro permette il transito sul suo territorio di una persona indagata che è stata trasferita conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro, a condizione che esso sia stato informato:	
a) dell'identità e della cittadinanza della persona oggetto dell'ordinanza cautelare europea;	
b) dell'esistenza di un'ordinanza cautelare europea;	
c) della natura e della qualificazione giuridica del reato;	
d) della descrizione delle circostanze del reato, compresi la data ed il luogo.	
2. Ciascuno Stato membro designa un'autorità responsabile per la ricezione delle richieste di transito, dei documenti necessari e di qualsiasi altro carteggio ufficiale relativo a tale richiesta. Gli Stati membri comunicano l'autorità designata al Segretariato generale del Consiglio.	
3. La richiesta di transito e le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere trasmesse all'autorità designata ai sensi del paragrafo 2 con qualsiasi mezzo idoneo a conservarne una traccia per iscritto. Lo Stato membro di transito notifica la sua decisione con la medesima procedura.	
4. La presente decisione quadro non si applica in caso di utilizzo di trasporti aerei senza scali previsti. Tuttavia, in caso di atterraggio non previsto, lo Stato membro di emissione fornisce all'autorità designata ai sensi del paragrafo 2 le informazioni di cui al paragrafo 1.	

Motivazione

La questione deve essere disciplinata dalle disposizioni della decisione quadro del Consiglio sul mandato d'arresto europeo.

Emendamento 28
Titolo, dopo l'articolo 22, Capo 5 bis (nuovo)

CAPO 5 bis - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Motivazione

La decisione quadro sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale non è stata ancora adottata. Per evitare lacune e garantire un'adeguata protezione dei dati trasmessi è necessario inserire nella decisione quadro in esame un capitolo riguardante la protezione dei dati.

Emendamento 29
Articolo 22 bis (nuovo)

Articolo 22 bis

Protezione dei dati personali

Il trattamento dei dati personali ai fini della presente decisione quadro è conforme quanto meno ai seguenti principi di base:

a) il trattamento dei dati è effettuato solo nella misura in cui è consentito dalla legge ed è necessario e proporzionato rispetto alle finalità per le quali i dati sono raccolti e/o successivamente trattati;

b) i dati sono raccolti solo per finalità determinate e legittime, e successivamente trattati in modo compatibile con tali finalità;

c) i dati devono essere esatti e aggiornati;

d) categorie particolari di dati concernenti l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza partitica o sindacale, l'orientamento sessuale o la salute sono trattati solo qualora ciò sia

strettamente necessario ai fini di un caso specifico e in presenza di adeguate garanzie.

Motivazione

La decisione quadro sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale non è stata ancora adottata. Per evitare una lacuna e garantire un'adeguata protezione dei dati trasmessi è necessario inserire nella decisione quadro in esame un capitolo riguardante la protezione dei dati.

Emendamento 30
Articolo 22 ter (nuovo)

Articolo 22 ter

Diritti della persona interessata

1. Tutte le persone interessate dalla raccolta di dati personali sono informate del fatto che vengono trattati dati che le riguardano.

La fornitura dell'informazione può essere ritardata, se necessario, per non ostacolare le finalità del trattamento.

2. Ogni persona interessata ha il diritto di ricevere, senza ritardi eccessivi, informazioni riguardo ai dati che sono oggetto di trattamento in una lingua che le sia comprensibile nonché di ottenere la rettifica e, se del caso, la cancellazione di dati trattati in violazione dei principi di cui all'articolo 22 bis.

3. La fornitura delle informazioni di cui ai paragrafi 1 o 2 può essere rifiutata o ritardata, se ciò risulta assolutamente necessario:

a) per tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico;

b) per impedire un reato;

c) per non ostacolare le indagini e il perseguimento dei reati;

d) per tutelare i diritti di terzi.

Motivazione

La decisione quadro sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale non è stata ancora adottata. Per evitare lacune e garantire un'adeguata protezione dei dati trasmessi è necessario inserire nella decisione quadro in esame un capitolo riguardante la protezione dei dati.

Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

La custodia cautelare deve essere considerata una misura eccezionale, da adottare rigorosamente nel rispetto del diritto alla libertà e della presunzione di non colpevolezza[1]. Non deve mai essere obbligatoria, né utilizzata a scopo punitivo[2]. Pertanto, nella fase preprocessuale, ad essa deve essere preferita, se possibile, una misura cautelare non detentiva.

Le misure non detentive alternative rispetto alla custodia cautelare hanno, in linea di principio, il solo scopo di eliminare i tre rischi classici che giustificano la privazione della libertà (pericolo di fuga, di sottrazione delle prove e di reiterazione del reato).

In uno spazio comune europeo di giustizia senza frontiere interne è necessario adottare misure idonee affinché una persona indagata non residente nello Stato in cui si tiene il processo non riceva un trattamento diverso da quello riservato all'indagato ivi residente.

Tuttavia, attualmente le varie alternative alla custodia cautelare non possono essere recepite, o trasferite, al di là delle frontiere poiché non vi è un reciproco riconoscimento di tali misure e non esistono strumenti internazionali che lo consentano specificamente. L'assenza del reciproco riconoscimento ostacola la tutela giudiziaria dei diritti dei singoli.

Sussiste il rischio evidente di un trattamento diverso tra le due categorie, vale a dire cittadini UE che non sono residenti nel territorio dello Stato membro in cui sono sospettati di aver commesso un reato e i cittadini UE che sono ivi residenti. Tale situazione potrebbe anche essere vista alla stregua di un impedimento alla libera circolazione delle persone.

Tutto ciò considerato, il relatore sostiene con convinzione la necessità della presente proposta, che consentirà il riconoscimento reciproco delle ordinanze cautelari adottate durante le indagini preliminari. Tale strumento incoraggerebbe le autorità nazionali competenti a non sottoporre a misure detentive i non residenti UE nella fase preliminare a causa del pericolo di fuga, ma a lasciarli tornare nello Stato membro dove sono legalmente e abitualmente residenti.

Secondo il relatore, è importante fornire una definizione chiara di residenza. Alla luce

---

[1] L'articolo 6, paragrafo 2 TUE prevede che l'Unione rispetti i diritti fondamentali, quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, 1950), e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri in quanto principi generali del diritto comunitario.
I diritti basilari o le libertà fondamentali che disciplinano la custodia cautelare e le alternative a tale provvedimento cautelare che sono definiti dalla CEDU come segue:
- Articolo 5, paragrafo 1 "Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza";
- Articolo 6, paragrafo 2 "Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata";
- Articolo 5, paragrafo 1, lettera c) "Se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità giudiziaria competente, quando vi sono motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati di ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso".

[2] Raccomandazione del Consiglio d'Europa, Rec(2006)13.

dell'obiettivo della presente proposta, è fondamentale non limitare il significato di residenza a quello di "residenza permanente" già accolto nella terminologia comunitaria. Tuttavia, occorre specificare che il soggiorno della persona in questione nel rispettivo Stato membro deve essere legale e abituale. Il fatto che la residenza sia legale e abituale dovrebbe essere accertato sulla base di circostanze di fatto.

Inoltre, il relatore propone di ampliare l'ambito di applicazione della decisione quadro e di includervi la possibilità che l'indagato richieda all'autorità competente emittente di tornare in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova la sua residenza legale abituale. Si tratterebbe, nella maggior parte dei casi, dello Stato membro di cui ha la cittadinanza, nei casi in cui tale persona lavora in un altro Stato membro.

Secondo il relatore, la proposta della Commissione di creare un meccanismo di trasferimento specifico e distinto per chi violi l'ordinanza cautelare europea potrebbe mettere a repentaglio e complicare il sistema attuale di consegna/trasferimento. L'efficacia del sistema parallelo al mandato di arresto europeo (MAE) è dubbia. Al momento esistono le procedure di consegna definite nella decisione quadro del Consiglio sul mandato di arresto europeo e le procedure di consegna tra Stati membri[1] (MAE). L'attuazione del MAE è stata completata e il mandato viene già utilizzato dagli operatori del settore giudiziario. Il MAE si sta guadagnando sempre di più la fiducia degli operatori. L'elemento fiduciario non andrebbe trascurato, quando si applica uno strumento di reciproco riconoscimento. A tale proposito, il relatore propone di adeguare le procedure del MAE all'ordinanza cautelare europea nei casi in cui si verifichino violazioni di quest'ultima.
Attualmente, il MAE riguarda gli atti punibili, ai sensi della legge dello Stato membro di emissione, con una misura cautelare, oppure con una misura detentiva di un massimo di 12 mesi. Tuttavia, tenuto conto dell'obiettivo della proposta relativa all'ordinanza cautelare, tutti i reati dovrebbero essere inclusi (senza fissare una soglia). Pertanto, quando si ricorre all'ordinanza cautelare europea, il MAE dovrebbe essere esteso a tutti i reati.

Prima di presentare emendamenti di dettaglio sull'ordinanza cautelare europea relativamente all'estensione dell'applicazione del MAE a tutti i reati, sarebbe opportuno condurre analisi e consultazioni dettagliate. Pertanto il relatore chiede alla Commissione europea, che dispone di tutte le risorse necessarie, di riesaminare la proposta relativa all'ordinanza cautelare europea e di apportare le modifiche necessarie per consentire l'applicazione delle procedure di consegna del MAE. Il relatore invita la Commissione europea a richiedere le modifiche che ritiene opportuno apportare al MAE.

Gli strumenti di reciproco riconoscimento comportano sempre scambi ad alto livello di informazioni sensibili e private. Pertanto, è importante provvedere alla protezione di tali dati. Il relatore invita il Consiglio ad adottare la decisione quadro sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale[2]. Tuttavia, l'attuale assenza del riferimento alla decisione quadro summenzionata non dovrebbe prevenire, né mettere a repentaglio, l'adozione di livelli idonei di protezione dei dati. Pertanto il relatore propone di inserire nella proposta articoli specifici sulla protezione dei dati.

[1] GU L 190 del 18.7.2002, pag.1
[2] COM(2005)0475l - CNS 2005/0202